

**NOTA INFORMATIVA PER VEICOLI DIVERSI DALLE AUTOVETTURE, CICLOMOTORI E
MOTOCICLI
PRODOTTO NUOVA 1^a GLOBAL
- Convenzione Camper Sereno -**

**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE DI
VEICOLI DIVERSI DALLE AUTOVETTURE, CICLOMOTORI E MOTOCICLI
(Ai sensi dell'articolo 185 del Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005 e del
Regolamento ISVAP n. 35/2010)**

**La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.**

Ricordiamo che presso L'Agenzia di Casalecchio di Reno (Bo), Via Lido, 3/2 -o accedendo al sito internet www.campersereno.it- è possibile richiedere un preventivo gratuito, redatto tenendo conto degli elementi di personalizzazione previsti dalla *Tariffa* e in base alla formula contrattuale prescelta tra quelle da noi offerte.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

MILANO ASSICURAZIONI S.p.A., società per azioni di diritto italiano soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046.
Sede Legale e Direzione in Milano (Italia): 20161 – via Senigallia, 18/2; tel. (+39) 0264021.

Sito Internet: www.milass.it

Email: milass@milass.it

MILANO ASSICURAZIONI è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in base al D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984; è iscritta alla sez. I dell'Albo delle imprese di assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00010.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa (dati aggiornati a: 04/2013)

In base all'ultimo bilancio approvato il patrimonio netto dell'impresa è pari ad € 894.788.866, con capitale sociale pari ad € 373.682.601 e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 521.106.266.
L'indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 100,3%.

Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nelle presente Nota sono pubblicati sul sito della società www.milass.it.

MILANO ASSICURAZIONI S.p.A è sottoposta a controllo da parte dell'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) con sede a Roma in via del Quirinale 21 – C.A.P. 00187.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

GLOSSARIO

le definizioni di cui al presente Glossario riprendono quelle contenute nelle Condizioni di Assicurazione:

APPLICAZIONE

Il documento che riporta, per la singola targa, i dati tecnici del veicolo e che attesta le garanzie pattuite nella forma a Libro Matricola.

AREE AEROPORTUALI

Aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.

ASSICURATO

La persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta con il contratto.

ATTESTAZIONE (ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO)

Il documento che la Compagnia di Assicurazioni e' tenuta a rilasciare al *Contraente* e nel quale sono indicate le caratteristiche del *Rischio* assicurato.

AUTOVEICOLI PER USO SPECIALE

Gli autoveicoli definiti come tali dall'articolo 54 lettera g) del Codice della Strada.

COASSICURAZIONE

Ripartizione fra più assicuratori in quote determinate e dunque senza solidarietà tra gli stessi di un *Rischio* assunto tramite un unico assicuratore (compagnia delegataria).

CODICE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE)

Il *Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005*.

COMMITTENTE

Nel contratto di appalto chi incarica un appaltatore di eseguire un'opera.

CONSAP

La Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (con Sede in Via Yser, 14 – 00198 Roma – www.consap.it).

CONTRAENTE

La persona fisica o giuridica, anche diversa dall'*Assicurato*, che sottoscrive il contratto di assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il *Premio*.

DENUNCIA

Avviso del verificarsi di un *Sinistro* comunicato dall'*Assicurato* all'Assicuratore.

FAMIGLIARE CONVIVENTE

Il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio*, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti purché aventi la stessa residenza in base allo stato di famiglia.

FRANCHIGIA

La parte del danno che rimane a carico dell'*Assicurato*, espressa in cifre.

LEASING

Contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.

LOCATARIO

L'utilizzatore di un veicolo affidatogli in locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione.

MASSIMALE

Il limite massimo dell'esposizione dell'assicuratore nell'assicurazione di Responsabilità Civile.

MILANO ASSICURAZIONI

La Compagnia di Assicurazioni che presta le garanzie stabilite nel contratto.

MEZZI D'OPERA

Gli autoveicoli definiti come tali dall'articolo 54 lettera *n*) del Codice della Strada.

MORA

Periodo di 15 giorni susseguente alla scadenza convenuta per il pagamento dei *Premi* o delle rate di *Premio* - successivi alla prima rata di *Premio* stabilita dal contratto - entro il quale l'assicurazione resta valida ed operante anche se non è stato versato il *Premio* scaduto. E' previsto dall'articolo 1901, 2° comma, del codice civile. Alla luce dell'articolo 170 bis del *Codice* il periodo di *Mora* si riferisce alle sole rate di premio intermedie.

NORME TARIFFARIE

Le norme di *MILANO ASSICURAZIONI* che indicano le modalità di applicazione della *Tariffa*, nonché gli sconti, gli aumenti ed i *Premi* applicabili in casi particolari.

PERIODO DI ASSICURAZIONE

Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.

PERIODO DI OSSERVAZIONE

Il periodo contrattuale (regolamentato dall'articolo 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione - *Periodi di osservazione della sinistrosità*) rilevante ai fini dell'applicazione delle regole evolutive.

POLIZZA

La scheda sottoscritta dal *Contraente* e con la quale *MILANO ASSICURAZIONI* presta la garanzia assicurativa.

PREMIO

Somma di denaro dovuta dal *Contraente* all'Assicuratore, quale corrispettivo dell'obbligazione da

PROPRIETARIO DEL VEICOLO

Colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

RESPONSABILITA' PARITARIA

Ricorre nei casi in cui la responsabilità del *Sinistro* sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.

RESPONSABILITA' PRINCIPALE

Nel caso in cui il *Sinistro* coinvolga due veicoli, ricorre quando la responsabilità prevalente è attribuita ad uno dei conducenti, mentre, per i *Sinistri* con più di due veicoli coinvolti, ricorre nei casi in cui ad uno dei conducenti sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.

RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA

Il ripristino del veicolo, da parte di *MILANO ASSICURAZIONI*, nello stato antecedente il *Sinistro* anche mediante, ove necessario, la sostituzione dei pezzi danneggiati con pezzi nuovi.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il *Sinistro*.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

TARIFFA

L'insieme dei fattori di *Rischio* che concorrono a definire il *Premio Rc Auto* determinato da *MILANO ASSICURAZIONI* al momento della stipulazione o del rinnovo esplicito del contratto.

TERZI

Coloro che vengono definiti come tali dall'articolo 129 del *Codice*.

Informativa ai sensi dell'art. 8 del REGOLAMENTO ISVAP n° 34 / 2010

LEGGE APPLICABILE

Il contratto sarà concluso con *MILANO ASSICURAZIONI S.p.A* Divisione *La Previdente* e ad esso sarà applicata la legge italiana.

Per le garanzie obbligatorie si applicano in ogni caso, oltre alle norme imperative, anche le disposizioni specifiche dettate dalla legislazione italiana.

FORO COMPETENTE

Per le controversie nascenti dal contratto e riguardanti un consumatore è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio.

Negli altri casi è competente l'autorità Giudiziaria del luogo di residenza del convenuto o sede legale del convenuto.

LINGUA APPLICABILE

Le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari verranno comunicate in lingua italiana.

Analogamente *MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.* propone, per la durata del contratto, la lingua italiana per le comunicazioni che dovessero intercorrere con il *Contraente*.

SCelta DELLA MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Si ricorda che il *Contraente* ha diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere su supporto cartaceo o altro supporto durevole ognuna delle seguenti categorie di documenti:

- a) la documentazione precontrattuale e contrattuale, prima di essere vincolato dal contratto di assicurazione
- b) il contratto per la sua sottoscrizione
- c) durante la vigenza del contratto, le comunicazioni previste dalla normativa vigente

Il *Contraente* dovrà pertanto effettuare questa scelta e potrà sempre modificarla previa comunicazione all'Impresa.

Al di là della scelta effettuata, il *Contraente* può in ogni caso richiedere, senza oneri aggiuntivi, di ricevere la suddetta comunicazione su carta.

MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto stipulato a favore dei soci del "**Camper Club Italiano**" è collocato dall'Impresa tramite internet.

Ogni interessato può consultare il sito internet www.campersereno.it e fornire le informazioni ed i dati richiesti; l'Impresa invierà per fax o via e-mail un preventivo da verificare

ASSICURAZIONE A MEZZO RAPPRESENTANTI

Per le polizze auto rientranti a far parte della Convenzione stipulata a favore degli associati del Club AC Autocaravan, l'emissione, l'invio e la gestione del contratto avverrà tramite l'Agenzia Natali & Del Ninno, Via Lido 3/2 40033 Casalecchio di Reno (BO) tel. 051-577345, fax. 051-577358, e-mail info@campersereno.it.

Qualora il cliente intenda farsi rappresentare, ai fini della stipulazione del contratto, da un soggetto terzo, dovrà dichiararlo esplicitamente sin nella fase di realizzazione del preventivo; la documentazione riguardante i poteri di rappresentanza del soggetto terzo dovrà essere trasmessa all'Agenzia.

ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DA PARTE DEL CONTRAENTE

Le informazioni sul premio da pagare, comprensive di tutte le voci che lo compongono, sono contenute nella proposta.

Se il *Contraente* vuole accettare la proposta, deve:

- corrispondere il *Premio*: il pagamento avverrà tramite bonifico bancario
- conto corrente BANCASAI Iban: IT97S0317701000000000453252
- o conto corrente postale: 21375654
- inviare via e-mail a info@campersereno.it o via fax al n. 051-577358 i seguenti documenti:
 - copia di un documento d'identità del proprietario/locatario del veicolo
 - copia di un documento d'identità del contraente, se diverso dal *Proprietario/Locatario*
 - copia del codice fiscale del *Contraente*
 - copia di un documento identificativo del veicolo, contenente i relativi dati tecnici nonché le generalità del *Proprietario/Locatario*
 - originale dell'attestazione di rischio, se si tratta di veicolo già assicurato in precedenza presso una Compagnia diversa dall'Impresa tramite posta a: Agenzia Natali & Del Ninno, Via Lido 3/2 40033 Casalecchio di Reno (BO).

Se il *Contraente* rileva inesattezze e/o omissioni nei dati riportati nella proposta, deve segnalarle via e-mail a info@campersereno.it o via fax al n. **051-577358** prima di effettuare il pagamento; a seguito di tale segnalazione, l'Impresa invierà al *Contraente* una nuova proposta; il *Contraente* può aderirvi pagando il *Premio* richiesto oppure rifiutarla.

SOTTOSCRIZIONE E RITRASMISSIONE DEL CONTRATTO

L'Impresa richiederà la sottoscrizione e la ritrasmissione del contratto firmato dal *Contraente*. A tale scopo quest'ultimo potrà scegliere di utilizzare il supporto cartaceo o altro supporto durevole.

PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

L'Impresa invierà al *Contraente*, tramite posta prioritaria (preceduta da fax o e-mail delle relative copie) la polizza, il certificato ed il contrassegno previsti dalle disposizioni di legge e la Carta Verde; il *Contraente* potrà scegliere di ricevere i documenti originali con "*raccomandata un giorno*", aggiungendo al pagamento del premio assicurativo il costo di € 6.

Prima di firmare il contratto, il *Contraente* deve verificare l'esattezza e la completezza dei dati riportati nella scheda di *Polizza*:

a) Se il *Contraente* rileva inesattezze e/o omissioni, **deve segnalarli immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dalla data di decorrenza del contratto**; in questo caso l'Impresa invia al *Contraente* una nuova proposta con eventuale conguaglio del *Premio* e quindi procede alla sostituzione del contratto.

Il *Contraente* deve provvedere al pagamento dell'eventuale integrazione di *Premio* entro 15 giorni dalla data della richiesta; in alternativa può comunicare all'Impresa con raccomandata A.R. il proprio recesso dal contratto, **restituendo gli originali della *Polizza*, del certificato di assicurazione, del contrassegno e della Carta verde in suo possesso**. In questo caso, l'Impresa, entro 30 giorni da tale comunicazione, provvede -per la garanzia di Responsabilità Civile obbligatoria- alla restituzione del *Premio* pagato e non goduto al netto di imposte e del contributo S.S.N. **In mancanza di pagamento dell'integrazione del *Premio* o di recesso dal contratto, nel caso di assicurazione di Responsabilità Civile, l'Impresa in caso di *Sinistro* eserciterà il diritto di rivalsa previsto dalle relative Condizioni di assicurazione.**

b) Se il *Contraente* non rileva errori e/o omissioni, deve trattenere la copia di sua spettanza (copia per il *Contraente*) e restituire via fax o e-mail o per **posta** entro 15 giorni dalla data di decorrenza del contratto – gli altri originali della scheda di *Polizza* e della documentazione complementare, completati con tutte le firme richieste.

DIRITTO DI RECESSO (articolo 67 – duodecies del Codice del Consumo)

Il *Contraente* può recedere dall'assicurazione entro il 14° giorno dalla data di decorrenza della *Polizza* **dandone comunicazione con raccomandata A.R. all'Agenzia Natali & Del Ninno, Via Lido 3/2 40033 Casalecchio di Reno (BO) con la quale inoltre deve restituire in originale la *Polizza*, il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta verde.**

L'Impresa, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del recesso e dei documenti sopraindicati, rimborsa al *Contraente* il *Premio* pagato al netto di imposte e del contributo S.S.N. per la garanzia di Responsabilità Civile obbligatoria. L'Impresa a seguito della risoluzione del contratto rilascia l'appendice per diritto di recesso.

3. Coperture assicurative offerte

La copertura offerta assicura i *Rischi* della Responsabilità Civile Auto per i quali è obbligatoria l'assicurazione per i possibili danni involontariamente cagionati a *Terzi* dalla circolazione del veicolo nelle aree pubbliche o a queste equiparate (articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione" delle Condizioni Generali di assicurazione) compresa la Responsabilità Civile dei Trasportati.

MILANO ASSICURAZIONI propone:

- ❖ Per autocarri, trattori stradali, autotreni, autoarticolati, *Mezzi d'opera*, autobus, filoveicoli, autosnodati, macchine operatrici, macchine agricole ed *Autoveicoli per uso speciale* la formula tariffaria Bonus/Malus Grandi Ruote (Condizione Speciale L, cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio) che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in diminuzione o in aumento del *Premio*, rispettivamente, in assenza o in presenza di *Sinistri* per i quali l'Assicurato ha la *Responsabilità principale* nei *Periodi di osservazione*, e si articola in 9 classi di appartenenza, come riportate nella Tabella 1 della Premessa della Condizione speciale L.
- ❖ Per autocarri, trattori stradali, autotreni, autoarticolati, *Mezzi d'opera*, autobus, filoveicoli, autosnodati, macchine operatrici, macchine agricole ed *Autoveicoli per uso speciale* la formula tariffaria Bonus/Malus Lavoro e Trasporto (Condizione Speciale LT, cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio) che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in diminuzione o in aumento del *Premio*, rispettivamente, in assenza o in presenza di *Sinistri* per i quali l'Assicurato ha la *Responsabilità principale* nei *Periodi di osservazione*, e si articola in 18 classi di appartenenza, come riportate nella Tabella 1 della Premessa della Condizione speciale LT.

Si può scegliere inoltre di pattuire l'applicazione di una *Franchigia*, con riduzione del *Premio*. In tale ipotesi si dovrà rimborsare a MILANO ASSICURAZIONI l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della *Franchigia*, come riportato al punto 15 delle Condizioni Speciali L ed LT (Bonus/Malus con *Franchigia*).

AVVERTENZA

Premesso che la copertura assicurativa si estende ai danni involontariamente cagionati a Terzi durante la circolazione del veicolo in aree private, si precisa che la garanzia non opera in caso di danni verificatisi durante la sosta del veicolo medesimo in area privata. Non sono altresì coperti i danni comunque cagionati nelle Aree aeroportuali e i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive (articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione).

AVVERTENZA

Esclusioni, condizioni di sospensione e rivalsa

Segnaliamo che le Condizioni di Assicurazione prevedono alcuni casi nei quali la garanzia non opera. In tali ipotesi, in forza dell'articolo 144 del Codice MILANO ASSICURAZIONI potrà rivalersi nei confronti dell'Assicurato o del Contraente, per ottenere il rimborso di quanto abbia dovuto pagare ad un Terzo in seguito ad un Sinistro.

Alcune esclusioni di garanzia, tuttavia, potranno essere eliminate dietro pagamento di un sovrappremio. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'articolo 2 "Esclusioni e rivalsa" 3 "Estensione territoriale" e 6 "Determinazione del premio-comunicazioni del Contraente" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Segnaliamo che la garanzia assicurativa resta sospesa ai sensi del primo e del secondo comma dell'articolo 1901 del codice civile in caso di mancato pagamento del Premio e qualora il Contraente si sia avvalso della facoltà prevista dall'articolo 9 "Sospensione in corso di contratto" delle Condizioni Generali di Assicurazione, cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio.

AVVERTENZA

Ricordiamo che qualora sia pattuita l'applicazione di una Franchigia fissa punto 15 della

Condizioni Speciali L ed LT), si deve rimborsare a MILANO ASSICURAZIONI l'importo del risarcimento che rientra nei limiti della Franchigia stessa. Per esempio, se è stata pattuita una Franchigia di € 218, in presenza di un danno di € 750 si dovrà rimborsare l'intero importo della Franchigia stessa; in presenza invece di un danno di € 150 si dovrà rimborsare quest'ultimo importo.

Ricordiamo inoltre che i Massimali riportati in Polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle estensioni di garanzia e sulla base delle eventuali "Condizioni Aggiuntive" acquistate (articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione).

AVVERTENZA

Come previsto dall'art. 22 del Decreto Legge nr. 179/2012 del 18/10/2012 convertito con modificazioni dalla Legge nr. 221 del 17 dicembre 2012, il contratto, di durata annuale (o su richiesta dell'Assicurato, di anno più frazione) cesserà automaticamente alla sua scadenza senza alcun obbligo di disdetta.

Le relative garanzie saranno operanti fino all'ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo Rc Auto eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità

3.1 Estensioni della copertura

Dietro pagamento di un sovrappremio è possibile estendere la copertura a *Rischi* non compresi nell'assicurazione obbligatoria, scegliendo le Garanzie Aggiuntive di seguito elencate:

D) Rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Ente Proprietario/Locatario o della Società Proprietaria/Locataria;

K) Rinuncia alla rivalsa per i *Sinistri* causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;

N) Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati;

T) Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati e per i *Sinistri* causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dai rispettivi articoli delle Condizioni di Assicurazione.

4. Soggetti esclusi dalla garanzia

Si ricorda che la garanzia non copre:

- . i danni alla persona e alle cose subiti dal conducente;
- . i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:

- a) il *Proprietario* del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il *Locatario* nel caso di veicolo concesso in *Leasing*;
- b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente del veicolo e delle persone elencate al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto

- l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).

Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia al capitolo "Fonti Normative RCA" del contratto di assicurazione ed all'articolo 129 del *Codice*.

5. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio - nullità

AVVERTENZA

Eventuali dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all'indennizzo/risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

In particolare, le dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del Rischio potrebbero comportare la rivalsa in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che invece si sarebbe determinato conoscendo tali circostanze. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'articolo 6 "Determinazione del Premio-comunicazioni del Contraente" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

6. Premi

Il *Premio* o la prima rata di *Premio* devono essere pagati alla consegna della *Polizza*; le rate successive dovranno essere pagate alle successive scadenze presso l'Agenzia o punto di vendita ai quali è assegnato il contratto (articolo 4 - "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia" delle Condizioni Generali di Assicurazione).

Il *Premio* può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall'articolo 47 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge ed attivati presso l'intermediario.

Si segnala che il *Premio* viene determinato sulla base di alcuni parametri di personalizzazione previsti dalla *Tariffa*, come per esempio l'età del *Proprietario*.

L'importo del *Premio* è comprensivo delle provvigioni riconosciute da *MILANO ASSICURAZIONI* all'intermediario.

La periodicità di pagamento del *Premio* è annuale. E' prevista la possibilità di frazionare il *Premio* in rate trimestrali, quadrimestrali o semestrali con le maggiorazioni rispettivamente del 5,1%, 4,3%, 3,6% sul *Premio* annuo lordo. L'eventuale frazionamento è indicato in *Polizza*.

AVVERTENZA

Si ricorda che in caso di cessazione del Rischio (alienazione, consegna in conto vendita, furto, rapina, appropriazione indebita, demolizione, distruzione od esportazione definitiva del veicolo) si può ottenere la restituzione della parte di Premio netto pagato relativo al periodo residuo non goduto (per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli articoli 8 "Trasferimento della proprietà del veicolo", 14 "Furto, Rapina e Appropriazione indebita del veicolo", e 15 "Distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo" delle Condizioni Generali di Assicurazione).

7. Informativa in corso di contratto

MILANO ASSICURAZIONI si impegna a trasmettere al *Contraente*, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione scritta unitamente all'*Attestazione*, riportante l'informativa prevista dalle disposizioni vigenti, incluse le eventuali variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.

8. Attestazione sullo stato del Rischio – classe di merito

L'*Attestazione*, che ha una validità di cinque anni dalla data di scadenza del contratto per la quale è stata rilasciata, è un documento indispensabile per conoscere le caratteristiche del *Rischio* da assicurare e quindi per stabilire un *Premio* corretto. Nello stesso tempo è uno strumento dal quale risulta la sinistrosità del veicolo assicurato (per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'articolo 16 "*Attestazione dello stato di Rischio*" delle Condizioni Generali di Assicurazione).

Per queste ragioni si fa presente che:

- ❖ se il veicolo è già stato assicurato in precedenza, si deve consegnare al nuovo Assicuratore la relativa *Attestazione* in occasione della stipulazione di un successivo contratto;
- ❖ **MILANO ASSICURAZIONI** invia l'*Attestazione* al *Contraente* almeno trenta giorni prima di ogni scadenza annuale del contratto, indipendentemente dal fatto che si intenda o meno rinnovarlo con lo stesso Assicuratore.

Relativamente ai contratti stipulati con la formula Bonus/Malus – Condizioni Speciali L ed LT -, sull'*Attestazione* rilasciata da **MILANO ASSICURAZIONI** vengono indicate, oltre alla classe di provenienza e di assegnazione derivante dalle condizioni applicate al contratto, anche quella derivante dall'applicazione delle indicazioni contenute nel Regolamento ISVAP n. 4/2006 (Classe di Conversione Universale o CU).

AVVERTENZA

Informiamo che la classe di merito di conversione universale cosiddetta CU riportata sull'*Attestazione* è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C. di ciascuna Compagnia.

Quest'ultima classe, in caso di variazione della Compagnia di assicurazione, potrà essere presa in considerazione dal nuovo Assicuratore unitamente alle informazioni relative alla sinistrosità progressa.

Riportiamo, di seguito, alcuni criteri di assegnazione del contratto alle classi di merito previste dalla Classe di Conversione Universale (CU), come da allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 4/2006:

- in caso di prima assicurazione del veicolo a seguito di immatricolazione o voltura o a seguito di cessione del contratto ➔ classe di merito CU 14.
- Nel caso di *Rischi* già presenti nel portafoglio di **MILANO ASSICURAZIONI** o di *Rischi* provenienti da formule tariffarie diverse dal Bonus Malus la classe di merito CU viene determinata sulla base del numero di annualità (considerando le ultime 5 complete) senza *Sinistri* pagati, anche a titolo parziale, con *Responsabilità principale*.

ANNI SENZA SINISTRI	CLASSE DI MERITO
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

- N.B.: ➔ non sono considerati anni senza *Sinistri* quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (Non Assicurato) o N.D. (dato non disponibile);
➔ non si considera l'anno in corso.

Per determinare la classe di assegnazione, si prendono in considerazione TUTTI gli eventuali *Sinistri* pagati, anche a titolo parziale, con *Responsabilità principale* provocati nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualità in corso) ➔ per ogni *Sinistro* viene applicata una maggiorazione di due classi.

Nel caso in cui venga assicurato un veicolo di prima immatricolazione o questo sia assicurato per la prima volta dopo una voltura, si ricorda che qualora:

- ❖ venga consegnata un'*Attestazione* in corso di validità per un veicolo della stessa tipologia;
e
- ❖ il nuovo veicolo sia intestato allo stesso *Proprietario/Locatario* (persona fisica) -o ad un suo *Famigliare convivente* -del veicolo riportato sull'*Attestato* consegnato;

si potrà usufruire, a seconda dei casi precisati nelle Condizioni Speciali L ed LT, della medesima classe di merito CU o di Compagnia.

CLASSE DI MERITO DI ASSEGNAZIONE DI MILANO ASSICURAZIONI

La classe di merito di assegnazione viene stabilita nell'ambito delle *Norme Tariffarie* in vigore al momento della stipulazione del contratto, consultabili preventivamente presso l'Agenzia/punto di vendita cui è appoggiato il contratto o sul sito Internet di *MILANO ASSICURAZIONI* (www.milass.it). In assenza di indicazioni troveranno applicazione i criteri indicati dalle Condizioni di Assicurazione che di seguito sintetizziamo.

Autocarri, Trattori Stradali, Autotreni, Autoarticolati, Mezzi d'opera, Autobus, Filoveicoli, Autosnodati, Macchine Operatrici, Macchine Agricole ed Autoveicoli per uso speciale

La Condizione Speciale L – Bonus/Malus “*Grandi Ruote*” delle Condizioni di Assicurazione prevede un'articolazione della scala Bonus/Malus in **nove** classi di merito a causa della particolare tipologia dei veicoli interessati: in particolare per i veicoli assicurati per la prima volta dopo l'immatricolazione la classe di merito di assegnazione è la 5 (**secondo quanto previsto dal Regolamento ISVAP n°4/2006 la classe CU in tal caso e' invece la 14**).

La Condizione Speciale LT – Bonus-Malus Lavoro e Trasporto delle Condizioni di Assicurazione prevede un'articolazione della scala Bonus/Malus in diciotto classi di merito a causa della particolare tipologia dei veicoli interessati: in particolare per i veicoli assicurati per la prima volta dopo l'immatricolazione la classe di merito di assegnazione è la 14 (**secondo quanto previsto dal Regolamento ISVAP n°4/2006 la classe CU in tal caso e' la 14**).

Per gli aspetti di maggior dettaglio si rimanda alle Condizioni speciale L ed LT dal punto 2 al punto 9.

INFORMAZIONE SUL DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO

MILANO ASSICURAZIONI prevede nelle Condizioni Speciali L ed LT il mantenimento della classe di merito - purché non cambi il *Proprietario* (il *Locatario* nel caso di contratto di *Leasing*) - in caso di:

- trasferimento di proprietà del veicolo;
- distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo;
- documentata consegna in conto vendita del veicolo (ad eccezione delle *Polizze a Libro*

Matricola);

- furto del veicolo, rapina ed appropriazione indebita.

Qualora ricorra una delle precedenti circostanze il mantenimento della classe in corso e' possibile anche per un veicolo di proprietà di un *Famigliare convivente* del *Proprietario* (o del *Locatario*, nel caso dei contratti di *Leasing*) del veicolo sostituito.

Il diritto al mantenimento della classe in corso può essere fatto valere anche dal coniuge in comunione dei beni nonchè, in caso di variazione della proprietà del veicolo, per il conferimento della proprietà piena ad uno solo dei precedenti comproprietari.

9. Recesso

Fermo il diritto del *Contraente* di recedere dall'assicurazione entro il 14° giorno dalla decorrenza della *Polizza* [per i dettagli vedasi quanto precisato alla voce "**DIRITTO DI RECESSO (articolo 67 – duodecies del Codice del Consumo)**" della sezione B. **INFORMAZIONI SUL CONTRATTO - Informativa ai sensi dell'art. 8 del REGOLAMENTO ISVAP n° 34/2010**], precisiamo che la previsione del diritto di recesso, prevista nello schema di Nota Informativa di cui all'allegato 9 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, è da intendersi superata in forza dell'art. 22 del Decreto Legge nr. 179 del 18/10/2012, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 221 del 17 dicembre 2012, che ha introdotto il divieto del rinnovo tacito per i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'articolo 2952 del codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di *Premio*, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il *Terzo* ha richiesto il risarcimento all'*Assicurato* o ha promosso contro questo l'azione.

Per quanto concerne la decadenza conseguente ad omessa o ritardata Denuncia di Sinistro si rimanda all'avvertenza di cui al successivo punto 12.

11. Regime fiscale

Nel contratto si applicano sul *Premio* imponibile l'aliquota fiscale e il Contributo al Servizio Sanitario Nazionale nella misura prevista dalla normativa vigente ed indicata in *Polizza*.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Procedura per il risarcimento del danno

Ai sensi dell'articolo 143 del *Codice* in caso di *Sinistro* il *Contraente* ha l'obbligo di far pervenire prontamente la relativa *Denuncia* alla Sede di *MILANO ASSICURAZIONI* o all'Agenzia/punto di vendita presso il quale ha stipulato il contratto.

A questo scopo si deve utilizzare l'apposito modulo (*Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di Sinistro*) fornito da *MILANO ASSICURAZIONI*. ***Per gli aspetti di maggiore dettaglio sulle modalità di compilazione di tale modulo si rinvia a quanto previsto dall'articolo 10 "Richiesta di risarcimento danni ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice – Denuncia dei Sinistri"***.

AVVERTENZA:

L'Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro a pena di decadenza entro 5 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o da quello in cui ne è venuto a conoscenza (articolo 10 "Richiesta di risarcimento danni ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice –Denuncia dei Sinistri" delle Condizioni Generali di Assicurazione), pena la perdita del diritto all'indennizzo/risarcimento o la sua riduzione ai sensi dell'articolo 1915 del codice civile.

Per quanto concerne:

- la procedura di risarcimento diretto, si rinvia agli articoli 149 e 150 del *Codice* e al Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2006 Tali norme non si applicano ai veicoli non targati (macchine agricole o macchine operatrici che circolano in forza di specifiche autorizzazioni pur essendo sprovviste di targa identificativa del veicolo);
- il risarcimento del danno subito dal *Terzo* trasportato, si rinvia all'articolo 141 del *Codice*,
- le altre ipotesi di risarcimento, si rinvia agli articoli 144, 145 e 148 del *Codice*.

A seguire ricordiamo i termini di legge entro i quali le imprese di assicurazioni devono procedere alla liquidazione e al pagamento dei *Sinistri*.

Con riferimento alla **procedura di risarcimento diretto**, in caso di richiesta danni completa, l'impresa deve procedere all'offerta – eventualmente in forma specifica nel caso in cui si sia optato per tale formula- ovvero deve comunicare all'*Assicurato* i motivi che impediscono di formulare l'offerta, con le seguenti tempistiche:

- per i danni a cose: entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, qualora il modulo di *Denuncia* del Sinistro (modello C.A.I.) sia sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti; entro sessanta giorni, diversamente, qualora il modulo di *Denuncia* del *Sinistro* sia sottoscritto da un solo conducente;
- nel caso di lesioni, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

L'impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni decorrenti dalla data in cui ha ricevuto la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione da parte del danneggiato, ovvero, nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta, dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l'offerta.

Nel caso in cui si rendano necessari ulteriori approfondimenti nell'ottica della prevenzione e del contrasto delle frodi assicurative, i termini entro i quali l'impresa deve procedere all'offerta ovvero comunicare i motivi per cui ritiene di non farla sono sospesi. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia al secondo comma dell'articolo 148 del *Codice*.

Negli altri casi, qualora non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto, l'impresa deve formulare l'offerta, ovvero comunicare i motivi per cui ritiene di non farla, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta danni da parte del danneggiato (entro trenta giorni in caso di sottoscrizione del modulo di *Denuncia* del *Sinistro* da parte dei conducenti coinvolti).

In caso di *Sinistri* mortali o con lesioni, l'offerta - o la comunicazione dei motivi per cui si ritiene di non farla – deve essere formulata entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione prevista dal secondo comma dell'articolo 148 del *Codice*.

L'impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni dalla data in cui ha ricevuto dal danneggiato la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione.

Nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'impresa corrisponde

comunque la somma offerta entro trenta giorni dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l'offerta.

Ricordiamo che sul sito internet di *MILANO ASSICURAZIONI* e' possibile trovare l'indicazione del centro di liquidazione *Sinistri* territorialmente competente.

13. Incidenti stradali con controparti estere

In caso di incidente stradale avvenuto in Italia con veicolo immatricolato all'estero, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, si deve inviare una raccomandata con avviso di ricevimento all'U.C.I., Ufficio Centrale Italiano, corso Sempione, 39, 20145 Milano, che provvederà alla gestione del *Sinistro* ai sensi dell'articolo 125 del Codice.

Se durante un viaggio all'estero (in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde) si è rimasti vittima di un incidente stradale provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo (Paesi dell'Unione Europea e Norvegia, Islanda e Liechtenstein), per chiedere il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall'impresa di assicurazione del responsabile del *Sinistro*. Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante (c.d. "mandatario"), si deve inviare apposita richiesta al Centro di Informazione Italiano, all'indirizzo:

CONSAP S.p.A.
Centro di Informazione Italiano
Via Yser, 14 - 00198 Roma
mail: richieste.centro@consap.it
fax: +39 06 85796270
telefono: +39 06 85796415

indicando in modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati, come ad esempio data e luogo di accadimento del *Sinistro* ed estremi dei veicoli coinvolti (targa del veicolo responsabile del *Sinistro*, nazionalità, Impresa di assicurazione del veicolo responsabile del *Sinistro*, se nota).

N.B.: Se l'incidente è provocato all'estero da un veicolo non immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo, l'applicazione della procedura sopra indicata non è possibile.

In questi casi, se l'incidente è accaduto in uno dei Paesi aderenti al sistema della Carta Verde, la richiesta di risarcimento potrà essere indirizzata all'impresa di assicurazione del responsabile del *Sinistro* oppure al Bureau nazionale dello Stato di accadimento del *Sinistro* se il veicolo che ha provocato il danno è immatricolato in uno Stato diverso rispetto a quello dell'accadimento (gli indirizzi dei vari Bureaux sono indicati nel [sito web dell'UCI](#)).

Per maggiori dettagli si rimanda ai siti dell'IVASS e dell'UCI, ricordando che nel caso in cui l'assicuratore estero o il mandatario per la gestione dei *Sinistri* non rispondano entro tre mesi, si può fare appello alla *Consap* che in veste di Organismo di Indennizzo provvederà per le fasi successive.

In caso di *Sinistro* avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato ovvero in caso di *Sinistro* causato dal ladro a partire dal giorno successivo alla denuncia di furto presentata alla Autorità competente, la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta all'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della Strada istituito presso la *Consap*.

14. Facoltà del Contraente di rimborsare l'importo liquidato per un Sinistro

Si ricorda che, al fine di evitare l'applicazione del malus e la conseguente maggiorazione del Premio, si può decidere di rimborsare alla **Consap (per i Sinistri liquidati nell'ambito della procedura di risarcimento diretto)** o a **MILANO ASSICURAZIONI (per gli altri Sinistri)** l'importo di uno o più Sinistri liquidati integralmente nel *Periodo di osservazione* immediatamente precedente alla data di scadenza del contratto.

Tale facoltà potrà essere esercitata **entro nove mesi [270 giorni] dalla scadenza contrattuale** (articolo 11 Condizione Speciale L ed LT "Facoltà del *Contraente* di rimborsare i Sinistri liquidati).

15. Accesso agli atti dell'impresa

Ricordiamo che i *Contraenti* e i danneggiati possono accedere agli atti relativi ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, una volta che tali procedimenti siano conclusi.

Quanto sopra salvo il caso previsto dal comma 2 bis dell'articolo 148 del Codice – cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio - in cui l'impresa abbia presentato denuncia o querela.

Per gli aspetti di maggior dettaglio relativi all'esercizio del diritto di accesso agli atti si rinvia a quanto previsto dall'articolo 146 del Codice e dal Decreto Ministeriale n° 191/2008.

In particolare, per quanto concerne i termini in cui la richiesta di accesso deve essere inviata, rinviamo all'articolo 3 del Decreto Ministeriale n° 191/ 2008.

Ci limitiamo qui a ricordare sinteticamente che il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta all'impresa. Il richiedente deve allegare copia di un documento di riconoscimento e specificare gli estremi dell'atto oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano comunque l'individuazione.

L'impresa deve comunicare al richiedente l'eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta d'accesso entro quindici giorni dalla ricezione.

L'impresa comunica al richiedente l'atto di accoglimento della richiesta di accesso entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta o della richiesta corretta, indicando il responsabile dell'ufficio competente nella trattazione del *Sinistro*, il luogo in cui effettuare l'accesso e il periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per visionare gli atti richiesti ed estrarne copia.

Il procedimento di accesso deve concludersi entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.

Il rifiuto o la limitazione dell'accesso devono essere motivati e comunicati per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.

Nell'ambito della procedura di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice, competente a fornire le risposte del caso in materia di accesso agli atti è l'impresa gestoria, di cui al punto 12.

16. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a:

Società: MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.

Funzione: Relazioni Industriali e Servizio Clienti-Servizio Clienti

Indirizzo: Via Lorenzo Il Magnifico, 1 - 50129 - Firenze

Fax: (+39) 055-4792044

Email: servizio.reclami@milass.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti,

Via del Quirinale 21 – 00187 Roma, telefono (+39) 06-421331, corredando l'esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze.


Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'IVASS.

Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l'Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell'IVASS), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all'IVASS oppure direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito *internet*: http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

**Il rappresentante legale
Milano Assicurazioni S.p.A.**

L'Amministratore Delegato

Carlo Cimbrì


N.B.: Si precisa che dal 1° gennaio 2013 l'ISVAP - Istituto Nazionale per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - ha assunto la nuova denominazione di IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - in virtù di quanto è stato stabilito dal decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135.

Data aggiornamento Nota Informativa (escluso paragrafo A.2): 06.2013